III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE CIAD/3/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 28 maggio 2008

che modifica la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

(2008/412/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana [1] (operazione EUFOR Tchad/RCA), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana [2] e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana [3],

considerando quanto segue:

(1) A seguito delle raccomandazioni relative al contributo della Federazione russa del comandante dell'operazione dell'UE e del Comitato militare dell'Unione europea, il contributo della Federazione russa dovrebbe essere accettato.

(2) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e delle successive consultazioni, i contributi della Repubblica d'Albania e della Federazione russa sono accettati per l'operazione militare dell'UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.»

Articolo 2

L'allegato della decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

— la Repubblica d'Albania

— la Federazione russa».

[1] GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.
[2] GU L 56 del 29.2.2008, pag. 64.
[3] GU L 107 del 17.4.2008, pag. 60.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
M. IPAVIC